

## ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA

La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Claims Made", vale a dire a copertura dei reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della garanzia e che si riferiscano a fatti verificatisi entro il periodo di retroattività indicato nel Modulo della Specifica

### SOMMARIO

#### DEFINIZIONI

#### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

##### SEZIONE A - Assicurazione della responsabilità civile professionale

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Art. 2 Rischi esclusi dall'assicurazione

##### SEZIONE B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

Art. 3 Oggetto dell'assicurazione

##### SEZIONE C - Norme comuni alle Sezioni A e B

Art. 4 Limiti di indennizzo – Franchigia o Scoperto

Art. 5 Inizio e termine della garanzia – Claims Made

Art. 6 Estensioni dell'efficacia temporale

Art. 7 Delimitazioni dell'assicurazione

Art. 8 Gestione delle vertenze di danno - spese legali

Art. 9 Calcolo del premio

Art. 10 Comportamento in caso di sinistro

Art. 11 Studio Associato – Persone Assicurate

Art. 12 Giovani Professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)

##### Norme generali

Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 14 Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio

Art. 15 Oneri fiscali

Art. 16 Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa

Art. 17 Diritto di recesso

Art. 18 Estensione territoriale

Art. 19 Altre assicurazioni

Art. 20 Modifiche dell'assicurazione

Art. 21 Procedimento arbitrale

Art. 22 Rinvio alle norme di legge

Art. 23 Clausola Broker

#### CONDIZIONI PARTICOLARI

P1 : Agenzie di Viaggio

P2 : Commercialisti e Consulenti del Lavoro

P3 : Avvocati

P4 : Servizi di Informatica

P5 : Agenti e Rappresentanti di Commercio

P6 : Professionisti dell'Area Tecnica ( Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Edili)

P7 : Geometri con sole mansioni amministrative

P8 : Geologi

P9 : Arbitri Conciliatori

P10: Agenti di Commercio

#### NORME DI LEGGE

## DEFINIZIONI

<b>ASSICURAZIONE:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>MODULO DELLA SPECIFICA:</b>	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;
<b>CONTRAENTE:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>ASSICURATO:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>ASSICURATORI:</b>	La Compagnia <b>ArgoGlobal SE</b> - Caledonia Tower, No. 1 Qui-si-sana Seafront Sliema, Malta SLM3114
<b>PREMIO:</b>	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;
<b>RISCHIO:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>SINISTRO:</b>	la Richiesta di Risarcimento in relazione ed in conseguenza dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>RICHIESTA DI RISARCIMENTO:</b>	qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni materiali o Perdite patrimoniali per le quali è prestata l'Assicurazione;
<b>CIRCOSTANZA:</b>	a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento; c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti; d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di qualsiasi Assicurato; e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi Assicurato o di un soggetto di cui il Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita patrimoniale o un Danno materiale a terzi; f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più Assicurati;
<b>INDENNIZZO:</b>	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
<b>SCOPERTO:</b>	la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
<b>FRANCHIGIA:</b>	la somma, espressa in valore assoluto, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
<b>DANNI MATERIALI:</b>	morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
<b>PERDITE PATRIMONIALI:</b>	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
<b>INTROITI:</b>	il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili;
<b>CORRISPONDENTE:</b>	il soggetto che emette ed amministra il contratto;
<b>BROKER:</b>	l'intermediario (persona fisica o giuridica) iscritto al RUI ove indicato nel Modulo della Specifica.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

### Sezione A - Assicurazione della responsabilità civile professionale

#### **Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano.

Sono comprese in garanzia le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;

b) sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, se previsto, nonché dei praticanti.

## **Art. 2- Rischi esclusi dall'Assicurazione**

### **L'Assicurazione non vale per:**

- a) le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;**
- b) le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato od obbligato in solido al pagamento;**
- c) le Perdite patrimoniali derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;**
- d) le Perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardo o mancato pagamento dei premi;**
- e) i danni e le perdite di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;**
- f) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa;**
- g) Richieste di Risarcimento già presentate all'Assicurato, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciuti o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della garanzia;**
- h) ogni Sinistro che abbia avuto origine da comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla data di retroattività indicata nella presente polizza;**
- i) la responsabilità derivante dall'esercizio di nuove attività professionali istituite da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto;**
- l) i danni e le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o collegati a qualsiasi atto di terrorismo;**
- m) le Richieste di Risarcimento derivanti dalla presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;**
- n) i danni e le perdite di qualsiasi natura conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento di beni materiali.**

## **Sezione B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi**

### **Art. 3- Oggetto dell'Assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché per i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dal personale dipendente;

b) 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non eventualmente già rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e del D.Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12/7/2000.

La presente garanzia è operante a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e vale anche nei confronti dei suoi dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, qualora risulti che dette persone siano rimaste vittima di un infortunio in occasione di servizio per fatto imputabile alla responsabilità dell'Assicurato.

Sono in ogni caso escluse le malattie professionali;

c) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati.

La presente garanzia è operante, a condizione che:

- i mezzi di cui sopra siano coperti da valida polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli;
- il dipendente-conducente sia munito di regolare e valida patente di guida.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione di cui ai punti a), b), c) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si conviene inoltre che la presente Assicurazione risponderà esclusivamente per le somme in eccesso alla Assicurazione della responsabilità civile automobilistica dei mezzi di cui al punto c) del presente articolo.

## **Sezione C - Norme comuni alle sezioni A e B**

### **Art. 4 – Limiti di Indennizzo.- Franchigia o Scoperto**

**L'assicurazione di cui alle Sezioni A e B è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.**

**Si ritiene operante e quindi rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia o uno Scoperto come indicato nel modulo della specifica e precisamente:**

- uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo assoluto indicato nel "Modulo della Specifica" e con il massimo pari al 2% dell'importo del massimale e, relativamente alla attività di Sindaco/Revisore, con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 2.000,00 ed il massimo del 3% del massimale assicurato
- una Franchigia fissa per ogni Sinistro come indicata nel "Modulo della Specifica"

**Il massimale e lo Scoperto / Franchigia restano unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati. Il massimale indicato del Modulo della Specifica si deve intendere unico per entrambe le Sezioni di Polizza.**

#### **Art. 5- Inizio e termine della garanzia - Claims Made (Sez.A) e Loss Occurrence (Sez.B)**

L'assicurazione di cui alla sezione A vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività indicata nella scheda di copertura.

Nel caso la presente polizza sia la continuazione o sostituzione di precedenti polizze stipulate per lo stesso rischio, l'efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza stipulata e rinnovata senza soluzione di continuità, fermo restando il massimale previsto dalle precedenti coperture assicurative continue

L'assicurazione di cui alla sezione B vale per gli eventi dannosi avvenuti nel periodo di efficacia del contratto.

Agli effetti degli artt. 1892, 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti illeciti, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione dell'assicurazione.

Qualora, cessata l'attività per quiescenza o per altro motivo comunque diverso dalla sanzione disciplinare, l'Assicurato intenda continuare a giovare delle garanzie di cui alla presente polizza per fatti commessi anteriormente a tale cessazione e durante il periodo di efficacia della polizza, gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, su richiesta dello stesso o dei suoi eredi, un'analogo polizza di durata annuale, rinnovabile, previo pagamento di un premio annuale pari al 40% dell'ultima annualità, conguagli compresi.

#### **Art. 6 - Estensioni dell'efficacia temporale**

##### **a) Retroattività Illimitata**

**Qualora sia stato pagato il relativo premio aggiuntivo**, l'assicurazione di cui alla sezione A vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla Richiesta di Risarcimento.

Tuttavia, per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'Assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa.

Resta inteso che tale estensione dell'efficacia temporale non sarà operante per i Sinistri derivanti dallo svolgimento della funzione di sindaco e revisore dei conti e/o di amministratore.-

##### **b) Protezione degli eredi in caso di decesso**

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato per morte dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, l'Assicurazione è altresì operante a protezione degli eredi legittimi per i Sinistri denunciati ai Assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti a Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. La presente estensione è inclusa nel Premio, pertanto la sua efficacia non è subordinata al pagamento di alcun premio aggiuntivo.

##### **c) Cessazione dell'attività del singolo professionista (non valida per studi associati)**

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione con cancellazione dall'Albo, Ruolo o Registro professionale per raggiunti limiti di età o malattia e comunque non dipendente da radiazione o sospensione, l'Assicurato nel rispetto delle condizioni di cui sopra al presente articolo ha la facoltà di invocare che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i Sinistri siano afferenti ad Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 100% dell'ultimo premio pagato;

##### **d) Scioglimento, fusione od incorporazione,**

Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione l'attività professionale dell'Assicurato cessi per

- scioglimento dell'Associazione Professionale, oppure
- fusione od incorporazione dello Studio o della Società Assicurata, oppure
- messa in liquidazione anche volontaria della Società Assicurata

gli Assicuratori, avendo valutato il rischio, possono concordare con l'Assicurato che l'Assicurazione sia operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori per un periodo massimo di tre anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i Sinistri siano afferenti ad Atti Illeciti dell'Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

**Il premio richiesto per tale estensione sarà oggetto di quotazione specifica da parte dell'Assicuratore. Fermo il diritto dell'assicuratore di accettare o rigettare una richiesta, questo implica che a suo insindacabile giudizio potrà non assumere il rischio.**

#### **Art. 7- Delimitazioni dell'Assicurazione**

**Non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);**
- c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate nella lett. a), rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.**

**Non sono compresi i danni:**

**d) da furto;**

**e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**

**f) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 1;**

**g) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché dalla proprietà o uso di natanti o aeromobili;**

**h) conseguenti a inquinamento o danno ambientale da qualunque causa determinati;**

**i) verificatisi in connessione con:**

**- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);**

**- produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.**

#### **Art. 8- Gestione delle vertenze di danno - spese legali**

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 9- Calcolo del Premio**

**Il Premio è parametrato all'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio per come esposti nel Modulo della Specifica. Questo principio è valido con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori l'indicazione dei dati necessari per la tariffazione del rischio in modo che il relativo Premio possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.**

**Si stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti) il Contraente abbia motivo di ritenere che l'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% dell'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio, il Premio sarà parametrato all'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso.**

#### **Art.10- Comportamento in caso di sinistro**

Denunciato il Sinistro entro il termine di dieci giorni, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare gli Assicuratori in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

#### **Art. 11- Studio associato- Persone Assicurate.**

Qualora l'Assicurato sia uno "Studio associato" la garanzia di polizza è valida sia per l'attività svolta dallo Studio Associato che per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica per l'attività svolta in qualità di associati ed in nome e per conto dello Studio Associato.

Nell'eventualità di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente e accettazione da parte degli Assicuratori.

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei professionisti indicati nel Modulo della Specifica con l'Assicurato/Contraente o tra loro.

Ai fini del calcolo del premio di cui ad art.9, l'Assicurato è tenuto a comunicare agli Assicuratori l'ammontare del fatturato, sia dello "Studio associato" che dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica in quanto assicurati anche per l'attività svolta e fatturata individualmente.

In caso di cessazione di uno o più Associati dalla partecipazione allo Studio professionale, la copertura assicurativa continuerà ad operare sino alla scadenza della polizza. Parimenti varrà per gli stessi la norma di cui all'art.5 (Inizio e termine della garanzia).

#### **Art.12 – Giovani professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)**

Ove l'assicurato abbia iniziato l'attività e sia iscritto all'albo professionale (ove previsto) da non più di tre anni, come **dichiarato nella proposta questionario che forma parte integrante di questa polizza**, l'assicurazione verrà prestata dietro applicazione dello sconto del 20%; rimangono fermi i premi minimi ed il massimo cumulo di sconto tariffariamente applicabili.

Questa agevolazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva per coloro che superano tale limite temporale.-

## **Norme generali**

### **Art. 13- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.).

### **Art. 14- Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio**

**L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

**Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.**

### **Art. 15- Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 16- Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa**

In mancanza di disdetta da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, la presente Assicurazione sarà rinnovata per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di un modulo di copertura e quietanza del Premio e previa dichiarazione di non aggravamento del rischio.

**Rimane ferma la comunicazione da parte dell'Assicurato, entro 30 giorni prima la data di scadenza della Polizza, degli introiti relativi al nuovo esercizio, in modo che il relativo Premio possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.**

**Nel caso in cui una Circostanza e/o una Richiesta di Risarcimento sia stata notificata agli Assicuratori, la Polizza non potrà essere rinnovata automaticamente.**

### **Art. 17- Diritto di recesso**

**Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.**

**Nel caso in cui a recedere siano gli Assicuratori verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.**

### **Art. 18- Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate dinanzi ad autorità dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Svizzera e disciplinate dalle leggi vigenti in tali giurisdizioni. È in ogni caso condizione essenziale per l'operatività della garanzia che l'attività professionale sia svolta in conformità ai regimi di autorizzazione, iscrizione e/o abilitazione in vigore nelle diverse giurisdizioni.

### **Art. 19- Altre assicurazioni**

Il Contraente e/o l'Assicurato non è obbligato ad informare gli Assicuratori dell'esistenza di qualsiasi altra Polizza e/o di polizze che possano essere sottoscritte successivamente a copertura degli stessi rischi assicurati con la presente. Peraltro, l'Assicurato è tenuto a fornire tale comunicazione – se ne è a conoscenza – nel caso sussista un Sinistro in conformità con l'articolo 1910, secondo comma, del Codice Civile. In tale caso la presente Polizza opererà a secondo rischio per l'importo che supera il limite di responsabilità dell'altra assicurazione, nei limiti del massimale stabilito.

### **Art. 20- Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 21- Procedimento arbitrale**

Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione alla esistenza, validità, efficacia, operatività, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà decisa a mezzo di arbitrato rituale secondo diritto.

Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati nomineranno, d'accordo tra loro, il terzo arbitro con funzioni di Presidente del collegio arbitrale. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede o residenza dell'Assicurato o del Contraente.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla sede o residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti anticiperà gli onorari e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del Presidente, con facoltà per il Collegio Arbitrale di regolare nel lodo l'allocatione finale degli onorari e delle spese dell'arbitrato.

## **Art. 22- Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

## **Art. 23 - Clausola BROKER**

Ove nel Modulo della Specifica fosse indicata una società di Brokeraggio, con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato a tale società di rappresentarlo ai fini della presente Polizza.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker da Eagle Direct Srl si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato a Eagle Direct Srl si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori conferiscono alla Società Eagle Direct Srl l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente Polizza.

Pertanto :

- a) ogni comunicazione effettuata a Eagle Direct Srl si considererà come effettuata agli Assicuratori;
- b) ogni comunicazione effettuata da Eagle Direct Srl si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

Avuto riguardo per l'attività professionale svolta dall'Assicurato per come richiamata nel Modulo della Specifica si applicheranno le seguenti condizioni particolari.

### **Classificazione delle Attività professionali**

(si intendono operanti esclusivamente quelle richiamate nel Modulo della Specifica)

**P1: Agenzie di Viaggio**

**P2: Commercialisti e Consulenti del Lavoro**

**P3: Avvocati**

**P4: Servizi di Informatica**

**P5: Agenti e Rappresentanti di Commercio**

**P6: Professionisti dell'Area Tecnica ( Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Edili)**

**P7: Geometri con sole mansioni amministrative**

**P8: Geologi**

**P9: Arbitri Conciliatori**

**P10: Agenti di Commercio**

## **AGENZIE DI VIAGGIO (Attività P1)**

### **Art. 1- Oggetto dell'assicurazione**

La presente assicurazione risponde, entro i limiti previsti dalla Polizza, alle prescrizioni ed agli obblighi assicurativi previsti dal D.Lgs. 79/2011, in seguito definito Codice Del Turismo.

L'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito, per brevità soltanto "Norme" - è sostituito dal seguente:

- a) gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio della sua attività.
- b) L'assicurazione vale altresì per le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in Polizza.

La garanzia vale a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge relative alle autorizzazioni e alle licenze di esercizio.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

Sono altresì compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori occasionali o dagli accompagnatori, nello svolgimento delle loro mansioni.

### **Art. 2- Esclusioni**

**Fermo quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 7 delle "Norme", l'Assicurazione non vale per:**

- a) la responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio relativo all'esecuzione del viaggio e del soggiorno;**
- b) i danni di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere, ai sensi dell' art. 19 della CCV, in qualità di organizzatore;**
- c) i danni che si verificassero durante l'uso di mezzi di trasporto aereo, nel qual caso la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;**
- d) i danni verificatisi in territori trovantisi in stato di guerra dichiarata o non dichiarata;**

e) le perdite patrimoniali conseguenti ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato;

f) le perdite patrimoniali derivanti da indicazioni ingannevoli contenute negli opuscoli pubblicitari predisposti dall'organizzatore o forniti dall'intermediario. Nel caso di Richieste di Risarcimento provenienti dai clienti dell'Assicurato restano esclusi dall'Assicurazione gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute ed il valore delle prestazioni fornite) che l'Assicurato è tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.

#### **Art. 3- Limiti di indennizzo per cliente**

Limitatamente al punto a) dell'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" e ad integrazione dell'art. 4 delle "Norme" lo scoperto minimo deve intendersi pari a € 550,00.

Limitatamente al punto b) dell'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" le garanzie sono prestate fino alla concorrenza dell'importo di € 16.000,00 per ogni cliente danneggiato con uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di € 200,00 per ogni cliente danneggiato.

#### **Art. 4- Estensione territoriale**

In deroga all'art. 18 delle "Norme", l'assicurazione vale per il mondo intero.

### **COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO (Attività P2)**

#### **Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione**

L'Assicurazione di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito, per brevità soltanto "Norme" - è prestata per l'esercizio della libera professione di dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente del lavoro in quanto iscritto al relativo Ordine o Collegio, svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Le garanzie comprendono inoltre:

le Perdite patrimoniali derivanti dagli incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

- le Perdite patrimoniali per errori imputabili all'Assicurato in occasione della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, sempre che il professionista sia abilitato all'esplicazione di tale attività;
- la funzione di sindaco e revisore dei conti e/o di amministratore.- A parziale deroga dell'art 5 delle "Norme", inizio e termine della garanzia, si precisa che con riferimento a tali funzioni che la presente assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 anni prima della data di effetto dell'assicurazione limitatamente alle società, indicate nella proposta questionario che forma parte integrante di questa polizza, per le quali l'assicurato conservi ancora il ruolo di sindaco alla data del sinistro;
- le attività di fusione ed acquisizione, certificazioni e visti ivi compresa l'attività di predisposizione del Visto Di Conformità (c.d. Visto leggero), l'assistenza fiscale per conto dei CAAF, l'attività di perito del Tribunale;
- la rappresentanza dinanzi alle Commissioni Tributarie;
- l'attività svolta dalla EDP di cui l'Assicurato sia proprietario o della quale abbia una quota di proprietà o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale;
- attività di amministratore di stabili condominiali, sempre che non sia l'attività prevalente.

#### **Art. 2- Esclusioni**

Fermo quanto previsto dagli artt. 2 e 7 delle "Norme", l'Assicurazione non vale:

- a. per le perdite patrimoniali conseguenti all'apposizione della certificazione tributaria (c.d. visto pesante);
- b. per i Sinistri relativi alle attività svolte dall'Assicurato in qualità di membro del Collegio dei Sindaci o componente del Consiglio di Amministrazione di società le quali, alla data di decorrenza di ciascun Periodo di Assicurazione stipulato con i presenti Assicuratori, indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dagli stessi Assicuratori, fossero state dichiarate in stato di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta.

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

*Assistenza per la presentazione del Mod. 730 ex circolare Agenzia delle Entrate n. 13 del 6/04/06.*

Si conviene inoltre fra le parti che la presente estensione di garanzia è da intendersi come autonoma copertura assicurativa e pertanto:

- la garanzia è prestata entro lo specifico massimale aggregato indicato nel modulo, che costituisce il massimo esborso per sinistro e complessivamente per tutte le richieste di risarcimento che derivino dall'attività di assistenza fiscale in ciascun periodo assicurativo della polizza base;
- eventuali risarcimenti relativi ad attività diverse dall'attività di assistenza fiscale non comporteranno riduzioni del massimale di cui al comma precedente;

- **la garanzia relativa all'attività di assistenza fiscale è valida per i Sinistri relativi a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo assicurativo e presentate all'Assicurato nei cinque anni successivi;**
- **gli Assicuratori si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori allo scoperto previsto nella presente polizza. L'Assicurato sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta;**
- **l'Assicurato dichiara che il massimale relativo all'attività di assistenza fiscale è adeguato sia al numero dei contribuenti che al numero dei visti rilasciati in conformità della normativa in vigore.**

#### ***Errato trattamento dei dati personali***

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 – Codice della Privacy - e seguenti modifiche e integrazioni, per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da un comportamento illecito continuativo, quale ad esempio quello costituito da una errata politica di trattamento dei dati personali di terzi.

**Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale per periodo di Assicurazione pari al 50% di quello indicato nel modulo e comunque non in eccesso rispetto ad esso.**

#### ***Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi***

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, gli Assicuratori risponderanno per l'Assicurato fino alla concorrenza massima di un Sottolimito pari al 50% del Massimale aggregato del periodo di polizza indicato nel Modulo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso del periodo di Assicurazione.

#### ***Certificazione tributaria (c.d. visto pesante)***

Solo se espressamente indicato nel Modulo della Specifica e contro versamento del relativo premio aggiuntivo, le garanzie della presente Polizza si intendono estese all'attività di apposizione del "visto di conformità e asseverazione" compiuta in ottemperanza del D.Lgs n.241 del 09-07-1997 e del D.M. n. 164 del 31-05-1999 e loro modifiche e integrazioni (il cosiddetto "visto pesante").

Relativamente alla garanzia "Visto di Conformità" di cui al D.M.164/99, gli Assicuratori si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche entro l'importo dello scoperto previsto nella presente Polizza. In questo caso l'Assicurato sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

Limitatamente al rilascio del "Visto di conformità", tenendo presente le norme vigenti, l'Assicurato inoltre dichiara che il Massimale di Polizza è adeguato sia al numero dei contribuenti che al numero dei visti rilasciati in conformità alle normative in vigore.

### **AVVOCATI (Attività P3)**

#### **Art. 1- Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito, per brevità "Norme" - è prestata per l'esercizio della libera professione di avvocato in quanto iscritto al relativo Ordine, svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per l'attività svolta dai sostituti nominati in base al R.D.L. n.1578/1933, al D.Lgs. 247/2012 e loro successive modificazioni o dai professionisti delegati di volta in volta in base all'art. 108 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile.

Le garanzie comprendono inoltre le Perdite patrimoniali derivanti dagli incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- libero docente nonché titolare di cattedra universitaria;
- funzione di arbitro rituale o irrituale;
- funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'Autorità giudiziaria e/o amministrativa, svolta nei termini previsti dall'ordinamento professionale.

#### **Articolo 2 Esclusioni**

**Fermo quanto previsto dagli artt. 2 e 7 delle " Norme", l'assicurazione non vale:**

- per le Perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei C.A.A.F.**
- per le Perdite patrimoniali conseguenti all'attività dei collaboratori dell'Assicurato svolta in proprio dagli stessi né per quella dei collaboratori non facenti parte dello studio;**
- i Sinistri relativi alle attività svolte dall'Assicurato in qualità di membro del Collegio dei Sindaci o componente del Consiglio di Amministrazione di società le quali, alla data di decorrenza di ciascun Periodo di Assicurazione stipulato con i presenti Assicuratori, indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dagli stessi Assicuratori, fossero state dichiarate in stato di liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta.**
- Per le attività prestate a favore di banche ed istituzioni finanziarie in genere e per le attività prestate a favore di società quotate in borsa.**
- Per la attività professionale svolta in territorio extra U.E. ( incluso la Norvegia e la Svizzera )**

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

### Funzioni di sindaco/revisore

La garanzia è estesa a quanto l'Assicurato, nella sua qualità di Sindaco effettivo o supplente di società di capitali o altri enti e/o di revisore dei conti in enti pubblici, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del Collegio sindacale o del Collegio dei revisori, commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti per legge.

**La presente estensione di garanzia non è operante per le richieste di risarcimento relative a società o enti che alla data di stipula del contratto si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposti a procedure concorsuali.**

**A parziale deroga dell'art 5 delle "Norme" - Inizio e termine della garanzia -, si precisa che con riferimento a tale funzione la presente assicurazione vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 anni prima della data di effetto dell'Assicurazione limitatamente alle società, indicate nella proposta questionario che forma parte integrante di questa Polizza, per le quali l'Assicurato conservi ancora il ruolo di sindaco alla data del Sinistro. La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri soggetti.**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla Polizza.

### **Errato trattamento dei dati personali**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 – Codice della Privacy e successive modifiche e integrazioni, per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo, quale ad esempio quello costituito da una errata politica di trattamento dei dati personali di terzi.

**Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale per periodo di Assicurazione pari al 50% di quello indicato nel modulo e comunque non in eccesso rispetto ad esso.**

## **SERVIZI DI INFORMATICA (Attività: P4)**

### **articolo 1 Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito, per brevità "Norme" - è prestata per la concezione e la produzione di programmi e/o l'acquisizione ed elaborazione di dati a mezzo di sistemi elettronici, compresi installazione, funzionamento ed assistenza del sistema software in campo contabile, amministrativo e fiscale.

A parziale deroga dell'art. 1 lett. a) delle "Norme" l'assicurazione comprende altresì i danni conseguenti a: - divulgazione di informazioni relative a terzi - siano essi clienti o estranei - per fatto dei dipendenti - perdita, distruzione o deterioramento, anche se derivanti da incendio o furto, dei documenti e dei supporti consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni ed elaborazioni; questa estensione di garanzia è prestata a condizione che l'Assicurato si impegni a conservare e far conservare dai propri clienti, presso le loro sedi un esemplare dei documenti e dei supporti ed è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione degli stessi, con esclusione quindi di tutte le spese supplementari, quali ad esempio tempi di studio, di analisi, programmazione e elaborazione.

### **articolo 2 Esclusioni**

**Fermo quanto previsto dall'art. 7 delle "Norme", non sono considerate terzi le Società le quali, rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. nonché gli amministratori delle medesime.**

**Fermo quanto previsto dall'art. 2 delle "Norme", l'assicurazione non vale:**

- a) per le attività di programmazione ed elaborazione di dati finalizzati al servizio bancario;**
- b) per i danni cagionati agli elaboratori e alle apparecchiature elettroniche in genere, che siano diretta conseguenza di lavori per cui è prestata l'assicurazione;**
- c) per le Richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;**
- d) per il pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o nella elaborazione di dati;**
- e) per le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati.**

## **CONDIZIONE AGGIUNTIVA Danni da interruzioni o sospensioni attività**

In deroga a quanto disposto dall'art. 2 "Esclusioni" lettera c) delle "Norme", l'assicurazione comprende le Perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.

**La garanzia è prestata con un sottomassimale di € 50.000,00. Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.000,00.**

## **AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Attività: P5)**

### **articolo 1 Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito, per brevità "Norme" - è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la violazione degli artt. 1744 e 1745 del Cod. Civ. nell'esercizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

### **articolo 2 Esclusioni**

**Fermo quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 7 delle "Norme", l'assicurazione non vale:**

- per il pagamento, a qualunque titolo, di multe, ammende, penali;**
- per i Danni materiali a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo;**
- per le Perdite patrimoniali conseguenti ad insolvenza dell'Assicurato;**
- per le Perdite patrimoniali conseguenti ad impegni contrattuali e non, assunti in deroga al mandato e/o alla normativa del vigente contratto nazionale di categoria;**
- per le Perdite patrimoniali di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1736, 1746 e 1747 del Cod. Civ.;**
- per le Perdite patrimoniali conseguenti a violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 426/71 (divieto di vendita diretta al consumatore finale).**

## **PROFESSIONISTI DELL'AREA TECNICA**

**(INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI EDILI) (Attività: P6)**

### **Definizioni specifiche:**

- **Committente:** Il soggetto che affida all'Assicurato lo studio e la realizzazione di opere e/o servizi (definito anche cliente)
- **Progettista:** il singolo libero professionista regolarmente abilitato che individualmente o insieme ad altri professionisti predispone un progetto relativo a costruzioni, industriali, civili;
- **Direttore dei lavori:** il singolo libero professionista regolarmente abilitato che per incarico e nell'interesse del committente segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori;
- **Collaudatore:** il singolo libero professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, esegue il collaudo statico dell'opera.

### **articolo 1- Oggetto dell'assicurazione**

L'art. 1, I comma delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito, per brevità "Norme" - è sostituito dal presente:

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- **Attività di consulenza ecologica e ambientale;**
- **Attività di supporto al Responsabile Unico del procedimento di cui al D.P.R. 207/10;**
- **Igiene e sicurezza sul lavoro, compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);**
- **Attività di verifica degli elaborati progettuali per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di Euro in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 166\02;**
- **Project Management nelle Costruzioni;**
- **Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno con contratto di incarico professionale;**
- **DIA e super DIA;**
- **Attività di accertamento della consistenza statico-funzionale (Fascicolo Fabbricato);**
- **Funzione di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81). L'Assicurazione comprende i danni arrecati a terzi, compreso il committente, nell'espletamento delle funzioni previste e disciplinate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La garanzia è operante in quanto l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni del suddetto Decreto Legislativo.**

### **articolo 2 - Delimitazioni dell'assicurazione**

**L'assicurazione non vale:**

- a) se al tempo dello svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale;**
- b) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui questi sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;**
- c) per i Danni materiali e le Perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;**
- d) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;**

**e) per i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;**  
**f) per la responsabilità inerente alle varianti in corso d'opera disciplinate dal D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni;**  
**g) per i danni da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.**

#### articolo 3 **Limiti di indennizzo**

**Ad integrazione di quanto riportato dall'art. 4 delle "Norme", l'Assicurazione è prestata previa applicazione di uno Scoperto a carico dell'assicurato pari al 10% dell'importo di ciascun Sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00 ove non diversamente disposto. In caso di più Richieste di Risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più Richieste di Risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate un unico Sinistro.**

#### articolo 4 - **Vincolo di solidarietà**

**In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di danno che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.**

#### articolo 5 - **Studio associato/pluralità di assicurati**

Il massimale per sinistro e per periodo assicurativo stabilito in polizza costituisce il massimo esborso a carico degli Assicuratori anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità di più professionisti Assicurati con la presente Polizza.

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

#### ***Danni da Morte o lesioni fisiche, perdita o danneggiamento a beni materiali***

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 - "Rischi esclusi dall'Assicurazione", sono compresi in garanzia i danni conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato.

#### ***Danni da interruzioni o sospensioni Attività***

In deroga all'art.2 - "Rischi esclusi dall'Assicurazione" lettera c) l'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

**La garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza con un sottolimito del massimale stesso pari al 30% per Sinistro ed al 50% per anno assicurativo.**

#### ***Danni da Inquinamento accidentale***

A parziale deroga dell'art. 7 lettera h) delle "Norme" la garanzia è prestata per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento accidentale dell'ambiente.

Per "danni da inquinamento accidentale dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione improvvisa ed accidentale dell'acqua, dell'aria e del suolo, direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato.

#### **L'assicurazione di cui alla presente estensione non comprende i danni:**

**- derivanti da alterazioni di carattere genetico;**

**- cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un sottomassimale di € 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.**

**Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia assoluta di € 2.500,00.**

#### ***Legge n. 196 del 30/06/2003 (Legge sulla Privacy)***

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della **L. n. 196 del 30.06.2003** per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali a terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo, quale ad esempio quello costituito da una errata politica di trattamento dei dati personali di terzi. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 50% di quello previsto in polizza.

#### ***Legge Merloni***

A fronte del pagamento del premio corrispondente e su richiesta dell'Assicurato, l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante dalla Legge 109/1994, così come modificata dal D.L. 101/95, dalla Legge 216/95 e sostituita dal D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni (la cosiddetta "Legge Merloni"), nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema D.M. 123/04 (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi). Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata ed è soggetto ad un premio minimo netto di € 200,00 .

In deroga alle condizioni dello schema D.M. 123/04, qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del singolo

certificato perde automaticamente ogni efficacia ed il premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse e dei costi amministrativi pari al 10% del premio, soggetti comunque ad un minimo di € 250,00.

Con riferimento ad incarichi effettuati per autorità locali, ovunque si faccia menzione del certificato Merloni alla Legge 109/94 o al D.Lgs. 163/2006, si devono intendere richiamate anche le leggi locali in materia di lavori pubblici.

**Esclusione di determinate attività:**

**Ove indicato nel Modulo della Specifica e dietro applicazione del relativo sconto, dalla garanzia si intende esclusa la copertura delle attività relative al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).**

## **GEOMETRI CON SOLE MANSIONI AMMINISTRATIVE (Attività: P7)**

### **articolo 1 Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito, per brevità "Norme" - è prestata per l'esercizio della libera professione di geometra in quanto iscritto nell'apposito Albo, con esclusione dell'attività di progettazione e direzione dei lavori.

L'assicurazione vale, altresì, per l'esplicazione dell'attività di amministratore di condomini, svolta nei modi e nei termini previsti dagli artt. 1130 e seguenti del Cod. Civ., e per quella di mediatore di immobili e terreni, svolta nei modi e nei termini previsti dagli artt. 1754 e seguenti del Cod. Civ.

### **articolo 2 Esclusioni**

**Fermo quanto previsto dall'art. 2 delle "Norme", l'assicurazione non vale:**

- se la prestazione fornita non rientra nelle competenze professionali stabilite dalla legge e/o dai regolamenti;**
- per le pretese avanzate dai committenti in relazione a violazioni di norme, regolamenti e prescrizioni edilizie;**
- per le perdite patrimoniali da sospensione od interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;**
- per la rappresentanza, nelle attività di mediazione, di una delle parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1761 del Cod. Civ.;**
- per le responsabilità previste dall'art. 1762 del Cod. Civ. in materia di "contraente non nominato";**
- per le attività concernenti operazioni di multiproprietà, cioè vendite in frazione di tempo di un immobile.**

## **GEOLOGI (Attività: P8)**

### **articolo 1 Oggetto dell'assicurazione**

L'art. 1, I comma delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito, per brevità "Norme" - è parzialmente sostituito dal seguente:

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i committenti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'attività svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

La garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, a seguito di rovina totale o parziale delle opere progettate e realizzate sulla base dei dati peritali forniti dall'Assicurato, per vizio del suolo non rilevato;
- b) nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di lavori strettamente finalizzati ai rilievi connessi con l'attività di geologo.

### **articolo 2 Esclusioni**

**Fermo quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 7 delle "Norme", l'assicurazione non vale:**

- a) se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale;**
- b) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;**
- c) per i danni verificatisi in occasione di terremoti, maremoti e da movimenti tellurici in genere;**
- d) per i danni da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;**
- e) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle attività previste e disciplinate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81;**
- f) per i danni di qualsiasi natura all'ambiente conseguenti a:**
  - sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;**
  - inquinamento dell'atmosfera, del suolo e dell'acqua;**
  - contaminazione di culture agricole ed in genere dalla vegetazione;**
- g) se le opere progettate sui dati forniti dall'Assicurato siano realizzate da ditte di cui l'Assicurato sia socio, amministratore o dipendente o da persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all'art. 7 lett. a) delle Norme;**
- h) per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;**
- i) per la responsabilità inerente alle varianti in corso d'opera previste e disciplinate dal D.Lgs n.163/2006 e successive modifiche.**

### **articolo 3 Vincolo di solidarietà**

**L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti.**

CONDIZIONI AGGIUNTIVE ATTIVITÀ PREVISTE AI SENSI DEL Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81

In deroga all'art. 2 "Esclusioni" lettera d), la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81).

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un sottomassimale pari a € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, e vale a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale nonché abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere le suddette attività.**

CONDIZIONI AGGIUNTIVE DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

In deroga all'art. 2) lettera c) delle "Norme" l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

**La garanzia è prestata con un sottolimito pari al 10% del massimale di polizza. Rimane a carico dell'assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 2.500,00.**

### **ARBITRI CONCILIATORI (Attività: P9)**

#### **articolo 1 Oggetto dell'assicurazione**

L'Assicurazione di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito, per brevità "Norme" - è prestata :

- a) per l'esercizio di un organismo di conciliazione – La Garanzia vale a condizione che la attività sia svolta nel rispetto della normativa di Legge, con particolare riferimento al D.M. 222/2004, che l'Assicurato sia regolarmente iscritto al registro degli organismi di conciliazione di cui al D.M. suddetto e che l'Assicurato - e le persone che svolgono l'attività – siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di Legge. **La garanzia comprende anche la responsabilità civile personale per fatto colposo dei conciliatori, il cui nominativo risulta indicato nel Modulo della Specifica.**
- b) per l'esercizio e l'organizzazione di corsi di formazione per conciliatori – la garanzia è estesa al rischio della conduzione e gestione dell'ufficio e/o delle aule in cui si eseguono i corsi.

#### **articolo 2 Inizio e termine della garanzia**

L'art.5 delle Norme è parzialmente sostituito dal seguente:

L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento (Sinistro) presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di validità dell'Assicurazione.

In caso di più Richieste di Risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

### **AGENTI DI COMMERCIO (Attività: P10)**

#### **articolo 1 Oggetto dell'assicurazione**

L'art. 1, I comma delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito, per brevità "Norme" - è parzialmente sostituito dal seguente:

L'assicurazione di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito "Norme"- è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la violazione degli artt. 1744 e 1745 del Cod. Civ. nell'esercizio dell'attività di agente e/o rappresentante di commercio svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

#### **articolo 2 Esclusioni**

Fermo quanto previsto dall'art. 2 delle "Norme", l'assicurazione non vale:

- per il pagamento, a qualunque titolo, di multe, ammende, penali;
- per i danni a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per le perdite patrimoniali conseguenti ad insolvenza dell'Assicurato;
- per le perdite patrimoniali conseguenti ad impegni contrattuali e non, assunti in deroga al mandato e/o alla normativa del vigente contratto nazionale di categoria;
- per le perdite patrimoniali di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1736, 1746 e 1747 del Cod. Civ.;

- per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 426/71 (divieto di vendita diretta al consumatore finale).

**Letto approvato e sottoscritto in data** \_\_\_\_\_

**Il Contraente/Assicurato** \_\_\_\_\_

#### DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

- 1) Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato/Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscerebbe la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.
- 2) Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 1	Oggetto dell'Assicurazione (Sez. A)	Art.21	Procedimento Arbitrale
Art. 2	Rischi Esclusi Dall'Assicurazione	Art.23	Clausola Broker
Art. 3	Oggetto dell'Assicurazione (Sez. B)	Condizioni Particolari dell'Attività Professionale prescelta	
Art. 5	Inizio e termine garanzia	Attività P 1:	Agenzie di Viaggio
Art. 7	Delimitazioni dell'Assicurazione	Attività P 2:	Commercialisti e Consulenti del Lavoro
Art. 8	Gestione delle vertenze di danno spese legali	Attività P 3:	Avvocati
Art. 9	Calcolo del Premio	Attività P 4:	Servizi di Informatica
Art.13	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Attività P 5:	Agenti e Rappresentanti di Commercio
Art.14	Decorrenza delle Garanzie e Pagamento del premio	Attività P 6:	Professionisti dell'Area Tecnica
Art.16	Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa	Attività P 7:	Geometri con sole mansioni amministrative
Art.18	Estensione territoriale	Attività P 8:	Geologi
Art.19	Altre assicurazioni	Attività P 9:	Arbitri Conciliatori

**Il Contraente/Assicurato** \_\_\_\_\_

#### NORME DI LEGGE

##### Articoli del Codice Civile richiamati in polizza

##### **Art. 1892- Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

#### **Art. 1893- Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

#### **Art. 1894- Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

#### **Art. 1898- Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

#### **Art. 1910- Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato è tenuto a dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

#### **Art. 1915- Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità (1914 C.C.).

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932 C.C.).

---